



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095/7417139

Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania

* * * * *

SETTORE CONDONO EDILIZIO SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Ordinanza N° 158 del 27 NOV. 2018

OGGETTO: Accertamento di inottemperanza. Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e immissione in possesso di opere abusive eseguite nell'immobile sito in questa via [REDACTED], nei confronti dei sigg. [REDACTED], quali comproprietari, entrambi residente a San Giovanni la Punta (CT) in Via [REDACTED]; ai sensi dell'art.31 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 6/6/2001.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Premesso:

che con Ordinanza dirigenziale n°120 del 22/10/2015, notificata in data 30/10/2015, ai sensi dell'art.140 c.p.c., veniva disposto, ai sensi art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380, ex art. 7 L. 28/02/1985 n°47, la sospensione dei lavori ed ingiunta la demolizione, nonché al ripristino dei luoghi, a sua cura e spese, delle opere edili abusive eseguite in assenza di concessione edilizia, in questa via [REDACTED], entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica del provvedimento, consistenti per come testualmente riportato nel rapporto prot. n°208/ST/PM del 03/06/1994, del Corpo di Polizia Municipale in: "... *omissis* Più recenti lavori, oggetto di odierno sequestro giudiziario, riguardano un ulteriore fabbricato costruito in aderenza al lato N/E di quello sopracitato, costituito da un piano terra e sopraelevazione a piano primo di circa mq. 180 e mc. 700. Per quanto inerisce il piano terra erano state eseguite tutte le strutture portanti in c.a. (fondazioni, pilastri, travi e solaio), mentre al secondo livello fuori terra erano stati predisposti n°8 pilastri limitatamente all'armatura in ferro e carpenteria in legno. ... *omissis* ...";

che con domanda di condono edilizio, ai sensi della L.N. 724/94, prot. gen. n° [REDACTED] ns. [REDACTED], presentata a nome [REDACTED], in qualità di richiedente, nato a [REDACTED] e residente a San Giovanni La Punta [REDACTED], interessato alla definizione agevolata di abusi edilizi ai sensi e per gli effetti della Legge 724/94, eseguiti in questa [REDACTED] - piano terra, consistenti nella realizzazione di: "una costruzione a piano terra destinata a laboratorio artigianale con ufficio e servizi, di un piano primo destinato a civile abitazione, nonché di altro manufatto a piano terra destinato a legnaia. La pratica in questione riguarda un ulteriore fabbricato costruito in aderenza, in ampliamento del preesistente piano terra porzione lato nord", riportata in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. 5 (limitatamente alla porzione in aderenza al preesistente piano terra sul lato nord);

che l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85 alla data del 30/09/1983, mentre per quelle di cui alla legge n°724/94 entro il 31/12/1993, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

che con la nota prot. gen. n°10451 del 16/04/2015, veniva data comunicazione di avvio del procedimento di diniego;

che con provvedimento di diniego n°20/2015, prot. gen. n°12392 del 05/05/2015, notificato ai predetti sigg. [REDACTED], in data 11/05/2015, veniva denegato il rilascio della concessione edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, riportate in catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. [REDACTED] (limitatamente alla porzione in aderenza sul lato nord del preesistente piano terra) ed ubicate in questa in questa Via [REDACTED] - piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen. n° [REDACTED], presentata a nome [REDACTED]

██████████, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1[^], L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i.

- che con nota prot. n°120/ST/PM del 25/05/2016, personale appartenente al locale Comando di Polizia Municipale, comunicava che da sopralluogo eseguito in data 19/05/2016, è emerso che il disposto di cui all'ordinanza dirigenziale n°120 Reg. Gen. Ord. del 22/10/2015, nel termine perentorio fissato di 90 (novanta) giorni dall'avvenuta notifica non è stato ottemperato;

- che avverso il predetto provvedimento dirigenziale ingiuntivo è stato avanzato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania, notificato a questo Ente il 05/01/2016 prot. gen. n°274;

- che con nota prot. n°79/Cont del 18/04/2018, il Dirigente Settore AA. GG. di questo Ente, per il ricorso al TARS n°179/2016, proposto da ██████████, contro questo Comune avverso l'ordinanza dirigenziale n°120 del 22/10/2015 di ingiunzione demolizione di opere abusive, trasmette, per necessaria conoscenza e per quanto di competenza, copia dell'avviso di deposito di decreto decisionale n°1574/2018 del Tars sez. II di Catania reso in data 23/03/2018, dal quale si rileva testualmente: “*... omississ ... Dichiaro perento il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art.85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti. Così deciso in Catania il giorno 14 marzo 2018. ... omississ ...*”;

- che avverso la predetta decisione del Tars sezione di Catania, non risulta ad oggi pervenuta opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti;

- che l'inottemperanza determina automaticamente l'acquisizione a titolo gratuito in favore del Comune di cui il presente atto costituisce una mera conferma e formalizzazione e costituisce titolo per l'immissione in possesso;

- che l'area non è soggetta a vincolo di inedificabilità imposto da leggi statali o regionali o comunali, in quanto ricade nel vigente strumento urbanistico in zona “C. R. Aree residenziali di riordino urbanistico” di cui al Piano Particolareggiato di Recupero via Alessandria e traverse, Imperia e Varese, art.10 - Norme Tecniche di Attuazione - all. 2 al P.R.G., approvato con delibera di Giunta Comunale n°123 del 14/10/2014, con l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare quello medio esistente nella lottizzazione abusiva ed, in ogni caso, non può superare 1,00 mc/mq;

Visto il 3° comma dell'art. 31 del D.P.R. n°380/2001 indicante che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato nei luoghi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe e comunque in misura non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune;

- precisato che l'area necessaria, non superiore a 10 volte la superficie utile abusivamente realizzata, la quale, secondo il rapporto prot. n°208/ST/PM del 03/06/1994, del Corpo di Polizia Municipale, risulta pari a mq. 180 circa (quale area di sedime), per una volumetria di mc. 700 circa, da acquisire risulterebbe quindi pari a mq. 880 circa, (mc. 700 : 1,00 mc/mq = mq.700+180 mq.= mq. 880) ivi compresa l'area di sedime, mentre quella di pertinenza dell'immobile risulta essere riportata in catasto terreni al foglio █ partecella █, ente urbano di are 11 ca 80, nella considerazione che il fabbricato abusivo relativo alla predetta ordinanza dirigenziale n°120/2015, per la realizzazione di opere in ampliamento al preesistente fabbricato oggetto di condono edilizio, ai sensi della legge n°724/94, ns. rif. █, (foglio █ partecella █ sub.█), risulta già censito al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, quindi da frazionare;

Vista la circolare dell'A.R.T.A. N°14055/2014 del 03/07/2014, ad oggetto: “Abusi edilizi. Provvedimenti repressivi. Acquisizione al patrimonio comunale. Utilizzo immobili abusivi. Attività di competenza degli Organi Comunali e dei Commissari ad acta appositamente nominati dalla Regione”, nella quale viene individuato nel funzionario responsabile dell'U.T.C.. “... omississ... Nei casi in cui le opere abusive sono oggetto di provvedimenti di demolizione, è sempre compito e responsabilità esclusiva del Responsabile dell'U.T.C. concludere il procedimento incardinato ... omississ...”.

- Visti gli atti

ACCERTA

l'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale di ingiunzione di demolizione, sospensione e messa in pristino di opere edili eseguite in assenza di concessione edilizia n°120 Reg. Gen. Ord del 22/10/2015;

DISPONE

- l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del seguente bene posto in questo Comune via [REDACTED], consistente nella realizzazione di un fabbricato a piano terra della superficie di circa mq. 180 (area di sedime) con una volumetria urbanistica di circa mc. 700, per la realizzazione di opere in ampliamento al preesistente fabbricato a piano terra, già oggetto di condono edilizio, ai sensi della legge n°724/94, ns. rif. [REDACTED], (foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. [REDACTED]), il quale risulta censito al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, quindi da frazionare, per una superficie complessiva pari a mq 880 circa, meglio in premessa descritta, che sarà oggetto di frazionamento, in quanto l'area interessata in cui è ubicato l'immobile abusivo, insiste in catasto terreni al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] di are 11 ca 80, area urbana, fermo restando che l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza dirigenziale di questo Servizio, a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con delibera consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, come previsto dal 5° comma dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- l'immissione in possesso del bene in questione da eseguire da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale, nonché ove occorra, con l'ausilio della forza pubblica, con la contestuale redazione del verbale di consistenza, previo apposita comunicazione da notificarsi all'interessato del giorno e dell'ora dell'esecuzione;
- di procedere alla trascrizione gratuita nei pubblici registri immobiliari del presente atto notificato.

La struttura responsabile del procedimento è il Servizio Repressione Abusivismo Edilizio del Settore Urbanistica, tel.095.7417143, e-mail marcello.maccarrone@sglapunta.it, ed il responsabile del procedimento è il dott. Marcello Maccarrone, presso l'ufficio è possibile nei giorni e nelle ore di ricevimento prendere visione degli atti o acquisire ulteriori informazioni.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di **60** (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.


In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di **120** (centoventi) giorni decorrenti dalla suddetta.

San Giovanni La Punta, li

Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)


_____

Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo Notificatore,
del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____
_____, n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
